



DETERMINAZIONE N. 41 DEL 24 MAR. 2016

INPS - UFF. CO.CC. - Pervenuto il 24 MAR. 2016

Oggetto: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e UNIONCAMERE per lo scambio e l'accesso ai dati contenuti nei rispettivi archivi

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Preso atto che UnionCamere è un ente pubblico previsto dall'art. 7 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 di riordino delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, come modificata dal decreto legislativo del 15 febbraio 2010, n.23, che cura e rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano;

Preso atto che InfoCamere S.c.p.A è la Società in *house* delle Camere di Commercio con il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio stesse un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;

Considerato, che l'art. 4, comma 6 del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. 389 stabilisce che "all'atto dell'iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività";

Considerato che l'art. 4, comma 7, del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. 389 stabilisce che "tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL";

Visto che l'art. 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, prevede che "i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni";

Preso atto che l'art. 3, comma 11, del Decreto Legge 29 marzo 1991, n.103, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n.166, stabilisce che non è considerato violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni e Camere di commercio ai fini della verifica degli obblighi contributivi e fiscali;

Considerato che l'art. 32 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 prevede che al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali sia attivata l'interconnessione telematica tra i sistemi informativi dell'Ufficio del Registro delle Imprese e quelli dell'INPS, con apposita convenzione, con la quale vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalità e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti;

Considerato che l'art. 43, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sancisce che "Fermo restando il divieto di

accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente”;

Considerato che l'art. 43, comma 4, del predetto Testo Unico, sempre per gli accertamenti d'ufficio, stabilisce che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”;

Atteso che l'art. 44 comma 8-bis del Decreto Legge 30 settembre 2003, n.269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n.326, prevede che le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso il loro sistema informativo, trasmettano agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti;

Visto che l'art. 50 comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, prevede che "Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6 , salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive.....”;

Visto che l'art. 58, comma 2, del medesimo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevede che: "Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie

basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi”;

Visto che l’Agenzia per l’Italia Digitale, nel giugno 2013, ha emanato le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA”, redatte ai sensi dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005;

Visto che l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, nelle more della definizione degli “standard di comunicazione e delle regole tecniche” da parte dell’AGID ai sensi dell’art. 58, comma 2 del CAD, con provvedimento n.393 del 2 luglio 2015 ha definito le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”;

Preso atto che in data 31 Dicembre 2014 la convenzione tra l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e l’Unione Italiana della camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo scambio e l’accesso ai dati contenuti nei rispettivi archivi è scaduta;

Preso atto che detta convenzione prevedeva anche la fornitura all’INPS di Servizi elaborativi di dati contenuti nel Registro Imprese e nel Registro Protesti quali Ulisse e Telemaco, e che per quest’ultimo Servizio il numero massimo annuale di operazioni previsto era di 800.000;

Tenuto conto delle insistenti richieste dell’Istituto di modifica delle condizioni economiche che sembravano allontanare nel tempo la definizione della nuova convenzione, raggiunto a fine giugno 2015 da INPS il limite contrattuale degli accessi al servizio Telemaco (pari ad 800.000), UNIONCAMERE ha unilateralmente deciso di ridurre gli accessi al sistema;

Preso atto che solo a seguito di numerosi incontri intercorsi nelle more del rinnovo della convenzione, è stata ripristinata nel corso del mese di settembre 2015 la funzionalità a pieno regime del servizio “Telemaco” (consultazione Registro imprese e Registro dei protesti), la cui riduzione aveva causato dal giugno scorso difficoltà per gli adempimenti necessari a definire compiutamente e tempestivamente le costituzioni in giudizio dell’Istituto da parte della propria avvocatura, per il perfezionamento di situazioni di accertamento dei debiti e delle attività di recupero dei crediti ed infine per poter svolgere con pertinenza documentale l’attività ispettiva propria;

Preso atto che l'INPS, nel corso delle trattative, si è impegnato a rispettare il limite consentito di accessi a Telemaco previsto in convenzione, attraverso l'utilizzo dell'applicativo dell'Istituto messo in esercizio per la visualizzazione dei dati oggetto di consultazione;

Preso atto che le Parti hanno altresì concordato condizioni migliorative relative all'aumento delle porte di accesso simultaneo, passate da 150 a 300, a disposizione degli operatori dell'Istituto e che Unioncamere, inoltre, fornirà a periodicamente all'INPS delle elaborazioni di test, al fine di dare la possibilità all'Istituto di implementare internamente le informazioni storiche su un determinato perimetro di aziende, indicativamente quantificate in circa 1.000 e selezionate in modo stratificato;

Preso atto che il testo convenzionale proposto avrà durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;

Visto che l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, stabilisce che lo scambio dati tra Pubbliche Amministrazioni è ammesso quando è previsto da una norma di legge o di regolamento, ovvero quando è comunque necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

Preso atto che la convenzione prevede la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle rispettive basi di dati mediante cooperazione applicativa (allegati A e B alla stessa) e che prevede, altresì, la messa a disposizione di alcune elaborazioni aggiuntive (allegati C e D);

Preso atto che sono stati significativamente ridotti i costi di accesso al servizio Telemaco di cui all'allegato C della convenzione, quantificabile nel triennio in una riduzione media del 27,50%, a parità delle condizioni di accesso ai servizi;

Considerato che tali importi tengono conto di diversi fattori, ivi compresa la riduzione temporanea del servizio nel 2015;

Tenuto conto che i nuovi massimali di spesa relativi al servizio Telemaco (consultazione Registro imprese e Registro dei protesti), fermi restando gli oneri del servizio Ulisse (consultazione Registro imprese) pari ad € 4.000 annui per *user* con operazioni fino a 100.000 ed ad € 20.000 annui per *user* fino a 500.000, saranno pari ad euro 300.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016 ed euro 270.000 per l'anno 2017, al netto di IVA, a carico del capitolo di spesa 5U1104042, voce 02, relativo ai rispettivi bilanci di riferimento;

Considerato che gli oneri saranno pagati ad Infocamere S.c.p.A al termine di ogni trimestre posticipato a seguito di presentazione di relativa fattura elettronica;

Preso atto che INPS fornirà alla controparte elaborazioni aggiuntive di cui all'allegato D necessarie per le attività istituzionali delle Camere di Commercio e che le entrate derivanti dalla fornitura, confermate in euro 175.348,80 annui, al netto dell'IVA, saranno imputate al capitolo di entrata 5E1309003 per ciascun anno di riferimento;

Atteso che per l'espletamento di compiti affidati con il suddetto protocollo l'INPS ed UNIONCAMERE assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che le attività siano effettuate nel rigoroso rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";


Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale vicario,

DETERMINA

di approvare la convenzione e i relativi allegati, che costituisce parte integrante della presente determinazione, tra l'Istituto della Previdenza sociale e Unioncamere, avente ad oggetto lo scambio e l'accesso ai dati contenuti nei rispettivi archivi.

IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale



CONVENZIONE PER LO SCAMBIO DATI

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, via
Ciro il grande n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Presidente Prof.
Tito Michele Boeri

e

l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di
seguito denominata "Unioncamere" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti") con sede
in Roma, Piazza Sallustio n. 21 codice fiscale 01484460587, legalmente
rappresentato dal Presidente pro tempore dott. Ivan Lo Bello.

Premesso che

A) UnionCamere, è l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e
rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio e degli altri organismi del
sistema camerale, ai sensi dell'art.7 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, come
modificata dal D.Lgs. del 15 febbraio 2010, n.23;

B) InfoCamere S.c.p.A, Società consortile per azioni, CF/partita IVA n.
02313821007, è la società in house delle Camere di Commercio, che ha il compito
di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di
Commercio stesse un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire
in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge
dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque
scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;

C) l'INPS ha il compito di gestire le assicurazioni obbligatorie, per la liquidazione e il
pagamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali e, a tal fine, amministra i
dati informatici relativi a tutti gli assicurati e provvede contestualmente alla
riscossione e gestione dei relativi contributi;

D) l'art. 4, comma 6 del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con
modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. 389 stabilisce che "all'atto
dell'iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati
devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS,
indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di
presumibile avvio dell'attività";

E) l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con
modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. 389 stabilisce che "tra l'INPS, l'INAIL,
le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema
informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire
l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi

camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL”;

F) l'art. 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, prevede che “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”;

G) l'art. 3, comma 11, del Decreto Legge 29 marzo 1991, n.103, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n.166, stabilisce che non è considerata violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni e Camere di commercio ai fini della verifica degli obblighi contributivi e fiscali;

H) l'art. 32 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 prevede che al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali sia attivata l'interconnessione telematica tra i sistemi informativi dell'Ufficio del Registro delle Imprese e quelli dell'INPS, con apposita convenzione, con la quale vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalità e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti;

I) l'art. 43, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sancisce che «Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

J) l'art. 43, comma 4, del predetto Testo Unico, sempre per gli accertamenti d'ufficio, stabilisce che “ai fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”;

K) l'art. 44 comma 8-bis del Decreto Legge 30 settembre 2003, n.269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n.326, prevede che le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso il loro sistema

informativo, trasmettano agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti;

L) l'art. 50, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.235, prevede che "Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6 , salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive.....";

M) l' art. 58, comma 2, del medesimo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevede che: "Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della Giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi";

N) l'Agenzia per l'Italia Digitale, nel giugno 2013, ha emanato le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA", redatte ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005, tutt'ora vigenti;

O) l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, nelle more della definizione degli "standard di comunicazione e delle regole tecniche" da parte dell'AGID ai sensi dell'art. 58, comma 2 del CAD, con provvedimento n.393 del 2 luglio 2015 ha definito le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

P) con il presente atto le Parti intendono continuare un rapporto di reciproco accesso alle informazioni ed ai dati, contenuti negli archivi informatici da essi gestiti, la cui consultazione risulti necessaria per l'espletamento delle rispettive attività istituzionali;

R) ad integrazione dell'accesso ai dati, l'INPS ed UnionCamere hanno la necessità di disporre di alcune elaborazioni aggiuntive che reciprocamente si rendono disponibili a prestare;

Le parti intendono, pertanto, con il presente atto:

- I. individuare i dati di reciproco interesse per l'esercizio delle proprie funzioni e disciplinare le relative modalità di accesso e fruizione, secondo le regole

tecniche e gli standard di sicurezza del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

II. disciplinare le modalità di prestazione delle elaborazioni aggiuntive richieste.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Valore premesse ed allegati

Le precedenti premesse ed i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo:

Allegato A: "Procedura di fornitura telematica di dati INPS per le camere di commercio tramite Cooperazione Applicativa SPC-Coop";

Allegato B: "Descrizione, modalità di accesso e fruizione dei dati gestiti da Unioncamere tramite cooperazione applicativa SPC-Coop";

Allegato C: "Descrizione e costi dei servizi di elaborazioni aggiuntive prestate da UnionCamere";

Allegato D: Procedura di fornitura di dati INPS per Unioncamere e per le Camere di Commercio;

Articolo 2

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente accordo ha per oggetto lo scambio e l'accesso, a titolo gratuito, ai dati contenuti negli archivi gestiti dalle Parti, la cui consultazione è necessaria per l'espletamento delle rispettive attività istituzionali illustrate in premessa, secondo le specifiche contenute negli allegati A e B.

2. In particolare, in virtù della presente Convenzione:

i) UnionCamere, per il tramite di Infocamere, si impegna a rendere accessibili e fruibili all' INPS i dati, dettagliati nell' Allegato B, contenuti nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. da essa gestiti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto medesimo;

ii) l'INPS si impegna a rendere accessibili e fruibili ad UnionCamere, per il tramite di Infocamere, e dunque alle Camere di Commercio, i dati, dettagliati nell' Allegato A, contenuti negli archivi informatici da esso gestiti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle Camere di Commercio.

3. Rientrano nell'oggetto della presente Convenzione anche la prestazione da parte di UnionCamere, per il tramite della società InfoCamere, delle elaborazioni aggiuntive di cui ai successivi art. 4 e Allegato C, e la fornitura da parte dell'INPS di elaborazioni aggiuntive di cui ai successivi art. 4 e Allegato D.

4. La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti ed individua le categorie e le tipologie di dati oggetto di interscambio, le modalità di accesso, le finalità e regole di trattamento e sicurezza in conformità al "Codice in materia di protezione dei dati personali" e secondo le regole organizzative e tecniche contenute negli allegati.

Articolo 3

Modalità di accesso e fruizione dei dati

1. Le Parti si danno atto che l'accesso e la fruizione reciproca dei dati di cui agli allegati A e B avverrà, senza oneri, attraverso un sistema di cooperazione applicativa realizzato secondo gli standard di sicurezza e le regole tecniche del sistema di pubblica connettività.
2. Le Parti concordano che tale soluzione di fornitura ed accesso è standardizzata e, pertanto, in linea con il principio della non onerosità, risponde all'esigenza di riduzione dei costi imposta alle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 4

Prestazione di elaborazioni aggiuntive

1. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'INPS ha altresì necessità di disporre, ad integrazione dell'accesso ai dati di cui all' Allegato B, di alcune elaborazioni aggiuntive in ordine ai dati contenuti nel Registro delle Imprese e nel R.E.A .
Più in particolare, l'INPS ha richiesto di poter eventualmente disporre delle elaborazioni aggiuntive, fornite da UnionCamere a titolo oneroso, descritte nell'allegato C alla presente convenzione con le modalità tecniche previste nel medesimo allegato.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali delle Camere di Commercio, UnionCamere ha, altresì, necessità di disporre, ad integrazione dell'accesso ai dati di cui all' Allegato A, di elaborazioni aggiuntive, fornite dall'INPS a titolo oneroso, descritte nell'allegato D alla presente convenzione con le modalità tecniche previste nel medesimo allegato.

Art 5

Tavolo Tecnico Paritetico per la disciplina delle servizio ComUnica

Al fine di garantire all'Istituto la corretta gestione dell'imposizione contributiva nei confronti di tutti i soggetti per i quali è prevista, in fase di iscrizione, modifica e cancellazione, la comunicazione obbligatoria dei dati di cui alla legge n. 40/07, artt. 9 e 9bis, verrà istituito un Tavolo Tecnico composto pariteticamente da membri nominati da INPS e da UNIONCAMERE che definirà, entro e non oltre due mesi dal perfezionamento del presente accordo, adeguati sistemi di monitoraggio e controllo dei flussi di

comunicazione dei dati relativo al Servizio COMUNICA, unitamente alle modalità e tempistiche di trasmissione dei dati.

La prima riunione del Tavolo Tecnico si terrà entro 15 giorni dalla firma della presente convenzione e servirà innanzitutto per concordare tra le parti le modalità organizzative di funzionamento e determinazione delle decisioni.

Il documento finale del tavolo tecnico costituirà la base per la redazione di un addendum alla convenzione, che integrerà l'atto negoziale con le regole di trasmissione e di controllo del Servizio Comunica.

Sarà cura del tavolo tecnico definire anche eventuali aspetti di criticità relativi alle comunicazioni obbligatorie dei soggetti privati che sono alla base del servizio Comunica, qualora si rilevino situazioni che non dipendano da attività o elaborazioni delle Camere di Commercio.

UNIONCAMERE si impegna a fornire una fattiva e costante collaborazione ai lavori del tavolo, contribuendo alla definizione degli aspetti tecnici nel rispetto dei tempi sopra indicati.

Articolo 6

Durata

La Convenzione ha durata triennale, si perfeziona con la sottoscrizione delle parti, decorre dal 1° gennaio 2015 e può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse, almeno trenta giorni prima della scadenza, a mezzo PEC .

Articolo 7

Oneri economici

1. Le Parti convengono che l'accesso e la fruizione dei dati resi disponibili ai sensi degli allegati A e B al presente accordo avvenga reciprocamente senza alcun onere economico.
2. Per la prestazione delle elaborazioni aggiuntive di cui all'art. 4, l'INPS riconoscerà direttamente in favore di InfoCamere i costi specifici previsti nell'allegato C alla presente Convenzione.
3. Per la prestazione delle elaborazioni aggiuntive di cui all'art. 4, UnionCamere riconoscerà direttamente in favore di INPS i costi specifici, a titolo di rimborso spese, previsti nell'allegato D alla presente Convenzione.

Articolo 8

Liquidazione e pagamento dei compensi

1. I costi per l'erogazione delle elaborazioni aggiuntive di cui al punto 2 dell'articolo precedente verranno corrisposti dall'INPS al termine di ogni trimestre posticipato dietro presentazione di apposita fattura elettronica, presentata all'INPS - Direzione centrale Risorse strumentali, Via Ciro il Grande, 21, Roma.

2. Qualsiasi variazione di fattura elettronica è effettuata con nota di credito, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3. Il pagamento del corrispettivo avviene entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura elettronica medesima da parte di InfoCamere, società consortile di Informatica delle Camere di Commercio, e dei documenti di regolarità di cui al comma 4 del presente articolo, successivamente all'espletamento delle verifiche di legge.

4. Il pagamento della fattura elettronica è subordinato alla verifica del D.U.R.C. di InfoCamere, in corso di validità.

5. L'INPS provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato ad InfoCamere S.c.p.A. - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio per azioni presso Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Camin - Padova, IBAN: **IT55J01030 12186 000001154875**,, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, art. 3 comma 7, InfoCamere si impegna a comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul predetto conto.

6. È obbligo di UnionCamere comunicare all'INPS eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

7. I costi per l'erogazione delle elaborazioni aggiuntive di cui al punto 3 dell'articolo precedente verranno corrisposti da UnionCamere al termine di ogni trimestre posticipato dietro presentazione di apposita fattura elettronica emessa dalla Direzione centrale Risorse strumentali.

Articolo 9

Variatione dei dati da erogare

Eventuali modifiche alle tipologie dei dati oggetto di accesso e fruizione ai sensi del presente accordo, nonché eventuali ulteriori prestazioni di elaborazioni aggiuntive ai sensi del precedente art. 4, dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

Articolo 10

Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Unioncamere nomina un Supervisore, nel responsabile pro tempore del servizio registro imprese, preposto al monitoraggio e al controllo dell'utilizzo dei dati massivi trasmessi da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare al *fornitore* dei dati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali

Le Strutture di riferimento per l'attuazione della convenzione sono di seguito indicate:

- Il Direttore Centrale Entrate, in rappresentanza dell'INPS:
dc.entrate@postacert.inps.gov.it;

- Il Segretario Generale, in rappresentanza di UnionCamere:
unioncamere@cert.legalmail.it

Articolo 11

Trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali;
2. Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati dalle Parti dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con il presente accordo;
3. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
4. Le stesse assicurano, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna di esse avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.
5. Le Parti si danno atto dell'esistenza dell'obbligo di comunicare al Garante tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici (casi di c.d. "data breach") ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 e si impegnano a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Articolo 12

Modifiche della Convenzione

1. Le Parti convengono che interverranno sul contenuto della Convenzione, ivi compresi i relativi allegati, a seguito:

i) di normativa sopravvenuta;

ii) di sopravvenute linee guida da parte di AGID, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.L. 83/2012 e s.m.i.;

iii) della necessità di recepire eventuali sopravvenute prescrizioni dell' Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, che eventuali modifiche alla Convenzione saranno concordate per iscritto tra le Parti.

Articolo 13

Spese

Le spese di predisposizione e di fornitura dei dati di cui agli allegati A e B restano a carico di ciascuna Amministrazione fornitrice.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. La presente Convenzione è composta di n. 14 (quattordici) articoli e n. 4 (quattro) allegati.

2. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà effettuata a mezzo PEC ai recapiti indicati all'art. 9.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora una o più clausole contenute nel presente atto dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità del presente atto, che resterà pertanto valido ed efficace quanto alle restanti pattuizioni.

4. Resta inteso che i servizi di cui agli Allegati C e D sono regolati dalla presente Convenzione, salvo quanto diversamente previsto dai relativi Allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione (ivi inclusi i relativi Allegati), si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.

5. Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

INPS

UnionCamere

Specifiche tecniche

***Procedura di fornitura telematica di
dati INPS per le Camere di Commercio tramite
Cooperazione Applicativa SPC- Coop***

1 Obiettivi e contenuti del documento

Il presente documento individua i dati che saranno messi a disposizione dall'Istituto ad UnionCamere per l'esercizio delle proprie funzioni.

Le modalità di accesso e fruizione del dato avverranno secondo le regole tecniche e gli standard di sicurezza del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i .

2. Termini e acronimi

Termine/Acronimo	Titolo
XML	eXtensible Markup Language
Xlink	(XML Linking Language)
URI	Uniform Resource Identifier
W3C	World Wide Web Consortium
RFC	Request For Comments
XML Schema	Specifiche tecniche del W3C per XML Schema
W3C URI	Specifiche tecniche del W3C per l'architettura di Domain Naming and Addressing: URIs, URLsf
WebService	Specifiche tecniche del W3C per l'architettura denominata Webservice
SPC	Sistema Pubblico di Connettività
SPCoop	Standard tecnici per la cooperazione applicativa nel Sistema Pubblico di Connettività

3. Descrizione e modalità di accesso ai dati gestiti da INPS tramite cooperazione applicativa SPC-Coop

I dati contenuti negli archivi gestiti dall'Istituto, la cui consultazione è necessaria per l'espletamento delle attività istituzionali di UnionCamere, saranno resi disponibili attraverso la fruizione di servizi sincroni in Cooperazione Applicativa.

La cooperazione applicativa consente l'interazione tra le componenti applicative dell'INPS e quelle di UnionCamere e InfoCamere, società consortile per l'informatica delle Camere di Commercio Italiane, attraverso le rispettive Porte di Dominio.

I servizi oggetto della presente convenzione e resi disponibili da INPS ad UnionCamere sono descritti nel paragrafo 4.

3.1. Modalità di accesso

- Lo scambio delle informazioni avviene tramite le rispettive Porte di Dominio, come da specifiche AGID adottate dall'INPS nei confronti di tutti gli enti con esso cooperanti, attraverso scambi di messaggi conformi alle specifiche EGOV 1.1.
- La fruizione dei servizi, messi a disposizione da INPS in ambiente di Produzione attraverso la propria Porta Qualificata, richiede obbligatoriamente la Mutua Autenticazione.

Al riguardo si precisa che le uniche Certification Authority riconosciute dall'Istituto sono le seguenti:

AGID

INPSEsterniCA

In particolare, nel caso in cui non si disponesse di un certificato per la propria POD rilasciato da AGID, si provvederà a firmare con la CA dell'Istituto, INPSEsterniCA, una richiesta di certificato CSR emessa da UnionCamere.

- L'INPS mette a disposizione di UnionCamere un ambiente di Test\Collaudo in cui sarà possibile effettuare tutti i test necessari (di connettività, funzionali, etc.) per i servizi oggetto della presente convenzione.

In tale ambiente è, altresì, possibile sperimentare la modalità di Mutua Autenticazione.

- L'INPS rende disponibile l'accesso ai servizi con livello di servizio h24 .
- L'INPS e UnionCamere si impegnano reciprocamente al rispetto ed all'applicazione della normativa SPCoop. Eventuali evoluzioni tecnico-normative saranno oggetto di valutazione congiunta all'atto della pubblicazione.
- L'INPS si riserva di effettuare manutenzione evolutiva dei servizi e dei server dando comunicazione al responsabile tecnico di UnionCamere con un preavviso di almeno 60 giorni per le modifiche ordinarie. Modifiche o interruzioni del servizio per esigenze urgenti del sistema INPS potranno essere attuate senza preavviso.
- I protocolli di comunicazione utilizzati sono conformi alle specifiche AGID che includono standard previsti dal WS-Security.
- Per poter fruire dell'accesso sarà indicato l'indirizzo (URL) della Porta di Dominio che eroga il servizio.

4. Oggetto della fornitura

I dati che INPS si impegna a fornire sono pertinenti e non eccedenti per l'esercizio delle funzioni istituzionali proprie di UnionCamere.

Gli ambiti di interesse di UnionCamere sono descritti nei paragrafi successivi.

Individuati i dati nell'ambito dei singoli domini applicativi, sarà cura dell'Istituto provvedere alla definizione dei tracciati standard, all'implementazione degli opportuni servizi e alla pubblicazione degli Accordi di Servizio, elaborati secondo gli standard SPCoop - AGID.

4.1 Ricerca

tramite uno dei seguenti parametri:

- Codice Fiscale;
- Matricola INPS;
- Ragione sociale o denominazione dell'azienda;

4.2 Consultazione

tramite codice fiscale o sigla provincia della sede INPS e matricola, al fine di ottenere i seguenti dati:

- Codice Fiscale
- Partita Iva
- Matricola azienda
- Ragione Sociale
- Sede legale della società
- Codice statistico contributivo
- Data apertura posizione INPS
- Stato impresa
- Matricole secondarie (eventuali)
- Numero dipendenti (ultimo dato acquisito)
- Mese di riferimento (dell'ultimo dato acquisito)
- Data di ultimo aggiornamento della posizione

Allegato B

***Descrizione, modalità di accesso e fruizione dei dati gestiti da
Unioncamere tramite cooperazione applicativa SPC-Coop***

1. Obiettivi e contenuti del documento

Il presente documento descrive le specifiche tecniche per l'accesso ai dati camerali gestiti da Unioncamere.

2. Termini e acronimi

TERMINI E ACRONIMI Termine/Acronimo	Titolo
XML	eXtensible Markup Language
Xlink	(XML Linking Language)
URI	Uniform Resource Identifier
W3C	World Wide Web Consortium
RFC	Request For Comments
XML Schema	Specifiche tecniche del W3C per XML Schema
W3C URI	Specifiche tecniche del W3C per l'architettura di Domain Naming and Addressing: URIs, URLsf
WebService	Specifiche tecniche del W3C per l'architettura denominata Webservice
SPC	Sistema Pubblico di Connettività
SPCoop	Standard tecnici per la cooperazione applicativa nel Sistema Pubblico di Connettività

3. Descrizione e modalità di accesso ai dati gestiti da Unioncamere tramite cooperazione applicativa SPC-Coop

La *cooperazione applicativa* consente l'interazione tra componenti applicative dell'INPS e quelle di UnionCamere e InfoCamere società consortile per l'informatica delle Camere di Commercio Italiane. La cooperazione applicativa (SPC-Coop) opera tramite la porta di dominio del registro delle imprese più brevemente indicata con "*porta di dominio Registro Imprese*".

Le credenziali d'accesso alla porta di dominio sono trasmesse esclusivamente alla casella PEC del responsabile tecnico del collegamento per l'INPS.

La porta di dominio registro imprese permette di accedere alle seguenti funzionalità:

1. Ricerca tramite uno dei seguenti parametri:

- Codice Fiscale azienda o socio;
- Sigla provincia della Camera e numero REA;

- Ragione sociale o denominazione dell'impresa.

2. Consultazione, tramite codice fiscale dell'azienda o del socio, o sigla provincia della Camera e numero REA, al fine di ottenere i dati indicati al punto **4.2**.

3. Modalità di accesso

- L'accesso è consentito esclusivamente dai sistemi dell'Amministrazione utilizzando apposite credenziali di autenticazione rilasciate da UnionCamere attraverso InfoCamere società consortile per l'informatica delle Camere di Commercio Italiane.
- InfoCamere rende disponibile l'accesso nella fascia oraria 8-19 nei giorni feriali (da lunedì al venerdì) e nella fascia oraria 7-14 per il sabato. In diverse fasce d'orario l'accesso può essere attivo, ma non vi è garanzia di continuità e supporto tecnico in caso di malfunzioni.
- InfoCamere e l'INPS si impegnano reciprocamente al rispetto ed all'applicazione della normativa SPC-Coop. Eventuali evoluzioni tecnico-normative saranno oggetto di valutazione congiunta all'atto della pubblicazione.
- InfoCamere si riserva di variare le caratteristiche tecniche, dando comunicazione al responsabile tecnico dell'Amministrazione con un preavviso di almeno 60 giorni per le modifiche ordinarie. Modifiche o interruzioni del servizio per esigenze urgenti del sistema camerale potranno essere attuate da InfoCamere senza preavviso.
- Il protocollo di comunicazione utilizzato è SOAP (Simple Object Access Protocol).
- Per le funzionalità descritte in precedenza è pubblicato il relativo WSDL (Web Services Description Language).
- Per poter fruire dell'accesso sarà indicato l'indirizzo dove l'accesso è disponibile (URL) e quale protocollo di comunicazione utilizzare.
- Si utilizzeranno i protocolli previsti dallo standard WS-Security (*Web Services Security*).

4. Dettaglio funzioni di ricerca e consultazione

4.1 Ricerca

Input: è possibile effettuare ricerche, specificando in input uno dei seguenti campi

- Codice Fiscale o
- Sigla Provincia/Numero Rea o
- Denominazione

Output: è costituito da una lista di Sedi di impresa¹:

Per ciascuna occorrenza della lista vengono riportati i seguenti dati identificativi dell'impresa (sono i dati di output delle ricerche anagrafiche):

- Denominazione
- Forma Giuridica
- Indirizzo Sede Legale e PEC
- Codice Fiscale
- CCIAA/Numero Rea
- Stato Impresa (in fase di iscrizione, registrata, cancellata)

4.2 Consultazione

Input: Codice Fiscale dell'azienda o del socio o CCIAA/REA identificativo della Sede d'impresa²

Output: vengono restituiti i dati elencati nella tabella sottostante.

Per ciascuna informazione sono elencati i sotto-dati di dettaglio che la compongono (ad esempio indirizzo è composto da via, numero civico ecc).

Dati	Dettaglio
Codice Fiscale	Codice Fiscale
Partita Iva	Partita Iva
Numero Rea	-Sigla provincia CCIAA -Numero Rea -Data cancellazione REA
Numero iscrizione Registro imprese	-Sigla provincia CCIAA -Numero R.I.
Ragione Sociale	Denominazione
Sede legale e PEC della società	-comune -provincia -toponimo -via -numero civico -stato -cap -frazione -indirizzo PEC
Data iscrizione	Data iscrizione
Forma Giuridica	Natura Giuridica
Stato Impresa	-Stato Impresa (in fase di iscrizione, registrata, cancellata)

¹ Nella ricerca per Denominazione l'output potrebbe essere costituito da più di un'occorrenza. La ricerca per Sigla provincia/Numero REA effettuata su una posizione NON Sede dell'impresa ritorna una segnalazione di errore.

² La consultazione per Codice Fiscale estrae i dati che si riferiscono alla sede d'impresa. La ricerca per Sigla provincia/Numero REA effettuata su una posizione NON Sede dell'impresa ritorna una segnalazione di errore.

	<ul style="list-style-type: none"> -Procedure in corso ed esito -Data cancellazione (se impresa cancellata) -Causa cancellazione dal Registro Imprese
Descrizione Attività principale e secondarie	<ul style="list-style-type: none"> -Attività Prevalente -Attività Esercitata -Data inizio Attività -Stato Attività
Codifica Ateco Attività principale e secondarie	<p>Classificazione Ateco 2007, composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Codice -Importanza -Data inizio
Sistema di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> -Sistema di amministrazione adottato -Soggetto che esercita il controllo contabile -Durata della società -Organi di controllo -Collegio sindacale
Forme amministrative	Forme amministrative
Capitale sociale	<p>Per società di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Capitale Sociale Deliberato -Capitale Sociale Sottoscritto -Capitale Sociale Versato <p>Per imprese individuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Capitale investito <p>Per consorzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fondo Consortile <p>Per società di persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Conferimenti
Amministratori, Titolare	<ul style="list-style-type: none"> -Carica -Nome -Cognome -Codice Fiscale -Data di nascita -Poteri
Soci della società di capitale (persone fisiche o giuridiche)	<ul style="list-style-type: none"> -Nome -Cognome (o Denominazione) -Codice Fiscale -Tipo diritto -Quota -%posseduta -Denominazione persona giuridica -Codice fiscale persona giuridica

Sedi secondarie o unità locali	<ul style="list-style-type: none"> -Progressivo -Tipo Sede -Indirizzo (comune, provincia, toponimo, via numero civico, cap) -Data apertura -Estremi di iscrizione -Attività esercitata -Classificazione Ateco 2007 dell'attività
Elenco legali rappresentanti	<ul style="list-style-type: none"> -Nome -Cognome -Codice Fiscale -Data di nascita -Data di inizio carica -Data fine carica o codice durata
Dati dell'azienda	Data costituzione dell'azienda
Autorizzazione o iscrizione ad albi	<p>Tipo autorizzazione o iscrizione (licenze comunali, autorizzazioni P.S. ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ente gestore dell'albo o ruolo - Sigla provincia dell'albo o ruolo - Data rilascio autorizzazione - Numero albo/ruolo/licenza
Soci di snc, sas	<ul style="list-style-type: none"> -Nome -Cognome -Codice Fiscale -Qualifica - Elenco dei consorziati - Nome società controllante

Allegato C

***Descrizione e costi dei servizi di elaborazione aggiuntiva prestati da
Unioncamere***

1. DESCRIZIONE SERVIZI ELABORATIVI REGISTRO IMPRESE

L'Amministrazione ha rappresentato ad UnionCamere la necessità di acquisire, nell'espletamento della propria attività istituzionale, alcuni servizi elaborativi dei dati contenuti nel Registro Imprese e nel Registro Protesti.

L'Amministrazione ha espresso, in particolare, l'esigenza di acquisire i seguenti servizi elaborativi, in seguito dettagliatamente descritti, messi a disposizione da UnionCamere attraverso InfoCamere società consortile per l'informatica delle Camere di Commercio Italiane:

-Servizio Telemaco;

-Servizio Ulisse;

2. IL SERVIZIO TELEMACO

2.1 Descrizione

Il **Servizio Telemaco** consente di estrarre le elaborazioni di interesse dell'Amministrazione nell'ambito delle informazioni contenute nel Registro Imprese e nel Registro Protesti, secondo quanto più dettagliatamente indicato nel seguito.

In particolare, il Servizio dispone delle seguenti funzionalità:

- Ricerca Imprese;
- Ricerca Persone;
- Ricerca Protesti.

La ricerca Imprese consiste nella individuazione di specifici soggetti economici del Registro Imprese tramite la combinazione semplice o avanzata di parametri. Le imprese individuate possono essere successivamente oggetto di richiesta di documenti di dettaglio.

La proposta informativa del Registro Imprese è modellabile sulle effettive esigenze dell'Amministrazione. Infatti, accanto alla Visura del Registro Imprese è possibile:

-accedere ai Documenti in formato testo ove presenti: Bilanci Statuti e altri Atti depositati dall'impresa;

-richiedere in modo puntuale blocchi omogenei di informazioni, diversificati in funzione della natura giuridica dell'impresa;

-richiedere il Fascicolo completo dell'Impresa selezionata.

La Ricerca **Persone** nel Registro Imprese può essere effettuata con una semplice selezione oppure con una combinazione avanzata di parametri. Ogni Persona

individuata può essere oggetto di richiesta documenti, quali: Scheda Persona con Cariche, Scheda Socio, Scheda Socio storica, Trasferimenti d'azienda.

La ricerca **Protesti**, nell'ambito del Registro Protesti, riguarda protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari, di assegni bancari, nonché le dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione della Banca d'Italia.

La Visura Protesti, in caso di esito positivo, attesta l'esistenza (con lista effetti) di Protesti a carico del soggetto ricercato. In caso di esito negativo, viceversa, la Visura attesta la non esistenza di Protesti per il soggetto stesso.

2.2 Modalità di accesso

- Telemaco è accessibile attraverso web-browser. Il servizio consente di interrogare le informazioni camerali e, per alcune specifiche tipologie di informazioni, visualizzare ed effettuare operazioni di download di flussi dati preventivamente predisposti.
- Telemaco è disponibile su rete Internet o su collegamento riservato tra le amministrazioni.
- L'accesso è consentito esclusivamente dalle postazioni di lavoro dell'Amministrazione utilizzando apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate da InfoCamere.
- Il responsabile dell'Amministrazione richiede un numero di credenziali al responsabile InfoCamere, che provvede a creare le credenziali d'accesso in forma anonima e le comunica al responsabile dell'Amministrazione. Sarà cura dell'Amministrazione consegnare le credenziali ai propri addetti e conservare le informazioni che associano ogni singola credenziale ad una persona fisica, nel rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza dettate da AGID.
- Il responsabile dell'Amministrazione può richiedere la modifica o la cancellazione di un'utenza.
- InfoCamere rende disponibile l'accesso a Telemaco nella fascia oraria 8-19 nei giorni feriali (da lunedì al venerdì) e nella fascia oraria 8-14 per il sabato. In diverse fasce d'orario il servizio telematico può essere attivo, ma non vi è garanzia di continuità e supporto tecnico in caso di malfunzionamenti.
- Le funzionalità di navigazione e scarico di dati e documenti camerali sono descritte in apposite guide nell'ambito del Servizio Telemaco.
- InfoCamere si riserva di variare le caratteristiche tecniche del servizio, dandone comunicazione al responsabile tecnico dell'Amministrazione.

2.3 Invio Flussi massivi

Unioncamere fornirà periodicamente delle elaborazioni di test, al fine di dare la possibilità all'Istituto di implementare internamente le informazioni storiche, su un determinato perimetro di aziende, indicativamente quantificate in circa 1.000 e selezionate in modo stratificato. Le Parti, con successivi scambi di note, definiranno nel dettaglio il set di dati, le modalità di trasmissione automatizzate dei flussi massivi e le relative periodicità.

3. IL SERVIZIO ULISSE

3.1 Descrizione

Il **Servizio Ulisse** consente l'accesso alle informazioni del Registro delle Imprese navigando sulle caratteristiche delle imprese.

La navigazione consente di:

- definire elenchi di imprese;
- definire elenchi di persone;
- estrarre consistenze e distribuzioni statistiche (impostando l'opzione di conteggio automatico).

Il Servizio Ulisse può essere utilizzato come semplice navigatore di imprese senza riferimento alle persone o navigatore di persone senza riferimento alle imprese.

Navigazione sulle imprese

Mediante la navigazione sulle imprese, l'Amministrazione può definire un filtro per selezionare le imprese di suo interesse. Più precisamente, l'Amministrazione può selezionare singole attività di localizzazione di impresa, agendo sulle seguenti variabili:

- tipo di localizzazione (sede o unità locale)
- albo (artigiano attivo, artigiano cessato, non artigiano)
- natura giuridica dell'impresa
- localizzazione geografica della sede/unità locale
- CAP
- attività ISTAT della sede/unità locale
- importanza dell'attività ISTAT (primaria, prevalente o secondaria)
- classe di addetti

- classe di capitale
- classe di valore della produzione
- periodo di iscrizione e cessazione registro imprese e data di apertura procedura concorsuale;
- periodo di iscrizione e cessazione impresa artigiana
- ricerca per parola chiave sulla descrizione attività (solo per sedi d'impresa attive)
- sezione Registro Imprese di appartenenza
- stato dell'impresa (attiva, inattiva, sospesa, cessata o in procedura concorsuale)

Navigazione sulle persone

Mediante la navigazione sulle persone, l'Amministrazione può definire un filtro per selezionare le persone di suo interesse. La stessa persona può comparire più volte se ricopre più cariche (nella stessa impresa o in imprese diverse) oppure se è socio di più imprese.

La selezione delle persone si basa sulla coppia persona-carica per cui, nel caso di persona con tre cariche, in fase di selezione viene conteggiata tre volte; lo stesso criterio opera per le persone provenienti dall'archivio soci per cui, se una persona è socia di più imprese viene conteggiata tante volte quante sono le imprese di cui è socia.

La selezione avviene agendo sulle seguenti variabili:

- luogo di nascita
- luogo di residenza
- classe di età
- genere (maschile, femminile)
- carica o gruppo di cariche

3.2 Modalità di accesso

- Ulisse è accessibile attraverso web-browser. Il servizio consente di estrarre un sottoinsieme definito di informazioni camerali e di effettuare operazioni di download di flussi dati preventivamente predisposti.
- Ulisse è disponibile su rete Internet o su collegamento riservato tra le amministrazioni.

- L'accesso è consentito esclusivamente dalle postazioni di lavoro dell'Amministrazione utilizzando apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate da InfoCamere.
- Il responsabile dell'Amministrazione richiede un numero di credenziali al responsabile InfoCamere, che provvede a creare le credenziali d'accesso in forma anonima e le comunica al responsabile dell'Amministrazione. Sarà cura dell'Amministrazione consegnare le credenziali ai propri addetti e conservare le informazioni che associano ogni singola credenziale ad una persona fisica, nel rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza dettate da AGID.
- Il responsabile dell'Amministrazione può richiedere la modifica o la cancellazione di un'utenza.
- InfoCamere rende disponibile l'accesso ad Ulisse nella fascia oraria 8-19 nei giorni feriali (da lunedì al venerdì) e nella fascia oraria 8-14 per il sabato. In diverse fasce d'orario il servizio telematico può essere attivo, ma non vi è garanzia di continuità e supporto tecnico in caso di malfunzioni.
- Le funzionalità di navigazione e scarico di dati e documenti camerali sono descritte in apposite guide nell'ambito del Servizio Ulisse.
- InfoCamere si riserva di variare le caratteristiche tecniche del servizio, dando comunicazione al responsabile tecnico dell'Amministrazione.

4. COSTI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI

Ai servizi elaborativi resi disponibili da UnionCamere, ed erogati dalla società informatica InfoCamere, sono applicati gli importi previsti nelle policy generali sui costi uniformemente applicate a tutte le amministrazioni richiedenti.

Gli importi indicati in seguito sono riportati al netto dell'IVA.

Servizio Telemaco

Numero di user	Prezzo per operazione € (1)
In base alle necessità dell'Amministrazione	0,50

(1)Viene considerata operazione, a titolo di esempio: una ricerca anagrafica o la richiesta di una visura (blocco, fascicolo). Sono escluse le ricerche anagrafiche Registro Imprese seguite da prospetto.

In base alle operazioni effettuate all'INPS negli ultimi anni ed al diffondersi dell'uso della cooperazione applicativa, di seguito gli importi che verranno corrisposti per il triennio:

- anno 2015 importo di 300.000 euro oltre IVA
- anno 2016 importo di 300.000 euro oltre IVA
- anno 2017 importo di 270.000 euro oltre IVA

Viene, inoltre, garantito un aumento delle porte di accesso al Servizio Telemaco a 300 (tale limite può essere modificato in base alle specifiche necessità dell'Amministrazione).

Servizio Ulisse

Numero operazioni annuali per ogni user (1)	Prezzo annuo per user €
fino a 100.000	4.000,00
fino a 500.000	20.000,00

(1) Viene considerata operazione, a titolo di esempio: l'estrazione di un elenco, ogni impresa presente in un elenco, ogni persona presente in un elenco.

Allegato D

***Procedura di fornitura di dati INPS per Unioncamere e per le Camere di
Commercio***

1. Archivi oggetto di fornitura

Sono oggetto della fornitura i seguenti archivi:

- Anagrafica aziende (AZ)
- Modelli UNIEMENS (EM)
- DM/AG per le aziende agricole (AG)
- Lavoratori autonomi (artigiani/commercianti, AC)
- Coltivatori diretti (CD)
- Collaboratori (CO)
- Professionisti (PR)

2. Frequenza e modalità degli aggiornamenti

Le forniture avverranno a cadenza trimestrale secondo queste tempistiche: marzo, giugno, settembre, dicembre (entro il 20 del mese), secondo le più opportune modalità di trasmissione. In particolare si utilizzano i seguenti criteri:

AZ: comprenderà tutte le matricole alla data di estrazione, comprendendo eventuali posizioni cessate o prive di dipendenti negli ultimi 12 mesi; verranno integrate anagrafiche aggiuntive relative ad aziende – prive di dipendenti da UNIEMENS – agricole con dipendenti rilevati in DM/AG o a committenti di collaborazioni (vedi corrispondenza con il successivo archivio CO); se più agevole si forniranno file anagrafici separati contenenti queste due tipologie

EM: si forniranno archivi relativi a ciascuno degli ultimi 12 mesi di volta in volta disponibili; ciò al fine di poter disporre progressivamente di dati più consolidati

AG: si estrarranno gli ultimi 4 trimestri di volta in volta disponibili;

AC: la fornitura sarà relativa agli autonomi iscritti al momento dell'estrazione, comprendendo quelli di cui fosse stata comunicata la cessazione della posizione nell'ultimo trimestre (rispetto alla precedente estrazione)

CD: la fornitura sarà relativa agli autonomi iscritti al momento dell'estrazione, comprendendo quelli di cui fosse stata comunicata la cessazione della posizione nell'ultimo trimestre (rispetto alla precedente estrazione)

CO: si forniranno i dati dei collaboratori degli ultimi 12 mesi di volta in volta disponibili; si filtrerà sui soli collaboratori con almeno un versamento contributivo negli stessi mesi di cui sopra

PR: comprenderà tutte le posizioni iscritte alla data di estrazione delle ultime due annualità e che abbiano effettuato almeno un versamento con F24 a giugno o novembre precedenti.

Il nome dei file forniti conterrà il riferimento del periodo di volta in volta in oggetto. Se preferibile, tali dati verranno inseriti nel rispettivo tracciato record.

Si indicano ora gli specifici dati richiesti per ciascun archivio. Per taluni archivi ci si riferisce a tracciati già consolidati, di cui vengono fornite le specifiche dettagliate.

Il campo codice fiscale lavoratore deve contenere degli identificativi univoci, omogene ed uniformi, in maniera tale da poter deduplicare lavoratori con diverse posizioni lavorative.

3. Informazioni richieste

Di seguito i tracciati delle forniture richieste, suddivisi per ambito e stato :

- Lavoratori Dipendenti (tracciati consolidati);
- Lavoratori Parasubordinati (tracciati in corso di consolidamento);
- Lavoratori Autonomi (tracciati da definire).

4. Tracciati forniture:

ANAGRAFICA AZIENDE (AZ)

Informazione	Da	a	Igh	formato	Note
Matricola					
Sede	1	2	2	N	
Progressivo	3	8	6	N	
Contro codice	9	10	2	N	
Codice SAP	11	12	2	N	Codice Sedi Autonome di Produzione (*)
Regione	13	14	2	N	
Codice fiscale	15	30	16	An	Contiene il Codice Fiscale sia fisico che giuridico
Partita IVA	31	41	11	N	
Data di costituzione	42	49	8	aaaammg g	
Data di cessazione	50	57	8	aaaammg g	
Tipo cessazione	58		1	N	Assume valori tra 0 e 4
Tipo azienda	59	60	2	An	Il valore del primo carattere può essere A, B. Il secondo carattere può valere 1/2/3.

Azienda leader	61	70	10	N	Codice Matricola della azienda leader: obbligatoria per le aziende tipo 3
Ragione sociale					
Forma giuridica	71	82	12	An	Forma giuridica descrittiva
Denominazione	83	131	49	An	
Attività	132	193	62	An	
Indirizzo					
Prefisso stradale	194	205	12	An	
Denominazione	206	231	26	An	
Numero civico	232	236	5	An	
Cap	237	241	5	N	
Comune	242	271	30	N	
Provincia	272	273	2	A	
Data ultima variazione	274	281	8	aaaammg g	
Caratteristiche inquadramento					
Data decorrenza Cod	282	289	8	aaaammg g	
CSC					Dato più recente da ultimo Uniemens
Ramo	290		1	N	
Classe	291	292	2	N	
Categoria	293	294	2	N	
Codice Ateco91	295	299	5	N	Coincide con Ateco2002
Codice Ateco2007			5	N	
Flag sospensione ⁽³⁾ - mese di fine rilevazione			1	A	Valori possibili = 0/1; 0 = azienda attiva; 1=azienda sospesa Il primo valore corrisponde allo stato dell'azienda nell'ultimo mese del periodo di rilevazione . A seguire viene indicato lo stato dell'azienda nei rispettivi 11 mesi con sequenza retroattiva fino al mese di inizio rilevazione
Flag sospensione - 1 mese anteriore al mese di fine rilevazione			1	A	
Flag sospensione - 2 mesi anteriori al mese di fine rilevazione			1	A	
Flag sospensione -3 mesi anteriori al mese di fine rilevazione			1	A	
Flag sospensione - 4 mesi anteriori al mese di fine rilevazione			1	A	
Flag sospensione - 5 mesi anteriori al mese di fine rilevazione			1	A	

rilevazione					
Flag sospensione - 6 mesi anteriori al mese di fine rilevazione			1	A	
Flag sospensione - 7 mesi anteriori al mese di fine rilevazione			1	A	
Flag sospensione - 8 mesi anteriori al mese di fine rilevazione			1	A	
Flag sospensione - 9 mesi anteriori al mese di fine rilevazione			1	A	
Flag sospensione - 10 mesi anteriori al mese di fine rilevazione			1	A	
Flag sospensione - 11 mesi anteriori al mese di fine rilevazione			1	A	
DT_inizio-RILEVAZIONE ⁽²⁾			8	aaaammg g	Data inizio rilevazione fornitura dati
DT_fine_ RILEVAZIONE ⁽²⁾			8	aaaammg g	Data rilevazione fornitura dati
Codice azienda anagrafica unica					Codice univoco azienda INPS (definito in anagrafica unica)

Il file AZ comprenderà anche le anagrafiche delle aziende agricole e dei committenti di collaborazioni. A tal fine si includeranno, nello stesso file di cui sopra, i soli campi disponibili, tra cui necessariamente il codice fiscale. In alternativa si forniranno file separati AZbis e AZter, comunque corredati dal codice fiscale e del codice univoco azienda al fine di garantire il raccordo con i file AG e CO in modo deterministico ed unico.

UNIEMENS (EM)

Informazione	Da	a	lgh	formato	Note
Codice Fiscale Lavoratore			64	A	
Anno competenza			4	A	
Mese competenza			2	A	
Codice Fiscale Azienda			16	A	contiene il codice fiscale sia fisico che giuridico

Matricola Azienda		10	A	Codice univoco azienda presente in anagrafica
Qualifica 1 ⁽¹⁾		1	A	Si veda tabella di decodifica Qualifica1
Qualifica 2 ⁽¹⁾		1	A	Si veda tabella di decodifica Qualifica2
Qualifica 3 ⁽¹⁾		1	A	Si veda tabella di decodifica Qualifica3
Tipo contribuzione ⁽¹⁾		2	A	Si veda tabella di decodifica TipoContribuzione
Tipo denuncia		1	A	Codice gestionale "A" o "I": identificano denunce valide.
Tipo lavoratore ⁽¹⁾		2	A	Si veda tabella di decodifica TipoLavoratore
Giorno di assunzione		2	A	Nel mese di competenza
Tipo assunzione ⁽¹⁾		2	A	Si veda tabella di decodifica TipoAssunzione
Giorno di cessazione		2	A	Nel mese di competenza
Tipo cessazione ⁽¹⁾		2	A	Si veda tabella di decodifica TipoCessazione
Comune di lavoro ⁽²⁾		4	A	Codice catastale
Provincia di lavoro ⁽²⁾		2	A	Sigla Provincia di lavoro
Orario contrattuale ⁽⁴⁾		4	A	
Percentuale part-time ⁽⁵⁾		4	A	
Giornate retribuite ⁽³⁾		2	A	Nel mese di competenza
Flag tipo copertura ⁽⁶⁾		1	A	Flag tipo copertura retribuzione
Flag in Forza		1	A	Flag dipendente in Forza nel mese

Inoltre, in file separato verranno forniti tutti i lavoratori presenti nel flusso UNIEMENS (EM)

Per ogni dipendente UniEmens, individuato univocamente tramite codice fiscale (o tramite chiave crittografata con modalità univoca, uniforme ed omogenea in tutti gli archivi e per tutte le forniture) viene fornito un unico record di informazioni anagrafiche:

DATI ANAGRAFICI LAVORATORI DIPENDENTI DA UNIEMENS

Informazione	Da	a	Igh	formato	Note
Codice Fiscale Lavoratore	1		64	A	
Anno di nascita			4	A	
Provincia di residenza ⁽¹⁾			3	A	Sigla della provincia
Comune di residenza(2)			4	A	Codice catastale
Sesso			1	A	M/F
Stato di nascita			35	A	Ricavato dal codice catastale del codice fiscale
Cittadinanza			1	A	'0' - italiana; '1' - estera (generica); '2' - estera (comunitaria); '3' - estera (extracomunitaria)

DM/AG AZIENDE AGRICOLE (AG)

Informazione	Da	a	Igh	formato	Note
Codice Fiscale Azienda	1		16	A	
Codice Azienda			10	A	Codice univoco INPS identificativo dell'azienda (anagrafica unica)
Codice Fiscale Lavoratore			64	A	
Anno competenza			4	A	
Mese competenza			2	A	
Provincia di lavoro			2	A	Sigla Provincia di lavoro
Comune di lavoro			4	A	Codice catastale
Tipo lavoratore			1	A	I = Indeterminato D = Determinato
Giornate retribuite			5	A	Nel mese di competenza
DT_inizio-RILEVAZIONE			8	aaaammgg	Data inizio rilevazione fornitura dati
DT_fine_ RILEVAZIONE			8	aaaammgg	Data rilevazione fornitura dati

Inoltre, in un file separato per tutti i lavoratori forniti per almeno un trimestre:

DATI ANAGRAFICI LAVORATORI AGRICOLI

Per ogni lavoratore dipendente , individuabile univocamente viene fornito un record unico di informazioni anagrafiche

Informazione	Da	a	lgh	formato	Note
Codice Fiscale Lavoratore	1	64	64	A	
Anno di nascita			4	A	
Provincia di residenza (1)			3	A	Sigla della provincia
Comune di residenza(2)			4		,Codice catastale
Sesso			1	A	M/F
Stato di nascita			35	A	Ricavato dal codice catastale del codice fiscale
Cittadinanza			1	A	'0' - italiana; '1' - estera (generica); '2' - estera (comunitaria); '3' - estera (extracomunitaria)

a. Tracciati fornitura "lavoratori Autonomi" :

Fornitura mensile dei dati dei lavoratori Autonomi degli Artigiani e Commercianti relativa alla situazione presente negli archivi previdenziali al trimestre di estrazione, comprensiva delle posizioni cessate nel trimestre.

Analogamente alla fornitura dei lavoratori dipendenti quella degli Autonomi sarà composta dai dati relativi a tutte le diverse posizioni contributive del trimestre oltre ad un file delle anagrafiche dei singoli lavoratori presenti nella fornitura individuati univocamente.

ARTIGIANI E COMMERCianti (AC)

Informazione	Da	a	lgh	formato	Note
Codice Archivio	1			A	A= Artigiani C = Commercianti
Codice azienda					Chiave univoca anagrafica unica
Codice Fiscale/PIVA azienda				A	Codice fiscale /P.iva azienda oppure chiave identificativa impresa nel Registro Imprese (chiave REA)
Anno competenza			4		
Mese competenza			2		
Provincia di lavoro			2	A	Sigla Provincia di lavoro
Comune di lavoro			4	A	Codice catastale
Codice Fiscale lavoratore				A	
Titolo/ qualifica d' iscrizione previdenza				A	Titolare/Collaboratore ; Socio/Coadiuvante
Data apertura posiz. contributiva				aaaammgg	Data apertura con quella qualifica
Eventuale data chiusura posiz. contributiva				aaaammgg	Data chiusura posizione con quel titolo
Flag versamento contributo obbligatorio (effettuato nel trimestre corrente o immediatamente precedente)				A	Indicazione se la posizione è effettivamente attiva , oppure potenzialmente non più valida dal pto di vista amministrativo : 1 = situazione valida; 0 = situazione anomala
Classe reddito d'impresa					Dal quadro RR del F24 relativo alla contribuzione

Inoltre, in un file separato per tutti i lavoratori autonomi presenti nella fornitura, si richiedono i dati anagrafici del lavoratore nella stessa modalità delle altre forniture.

DATI ANAGRAFICI LAVORATORI ARTIGIANI/COMMERCianti

Informazione	Da	a	lgh	formato	Note
Codice Fiscale Lavoratore	1	64	64	A	(*)
Anno di nascita			4	A	
Provincia di residenza ⁽¹⁾			3	A	Sigla della provincia
Comune di residenza ⁽²⁾			4	A	Codice catastale
Sesso			1	A	M/F
Stato di nascita			35	A	Ricavato dal codice catastale del codice fiscale
Cittadinanza			1	A	'0' - italiana; '1' - estera (generica); '2' - estera (comunitaria); '3' - estera (extracomunitaria)

COLTIVATORI DIRETTI (CD)

Il tracciato fornitura dei dati dei lavoratori Agricoli Autonomi relativa alla situazione trimestrale presente negli archivi previdenziali al periodo di estrazione e comprensiva delle posizioni cessate nel trimestre di fornitura.

Informazione	Da	a	lgh	formato	Note
Codice Archivio	1		1	A	Lavoratori Agricoli Autonomi : Coltivatore Diretto o IAP
Codice Fiscale azienda				A	
Codice azienda					Chiave univoca anagrafica unica
Anno competenza			4	A	
Trimestre competenza			2	A	
Codice Sede INPS					codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale
Fascia di reddito azienda agricola				A	Fasce di reddito stabilite dalla legge: 1) fino a 232,40€ (156 giornate); 2) da 232,41€ a 1.032,91 (208

				giornate); 3) da 1.032,92€ a 2.324,05 (256 giornate) 4) oltre 2.324,05€ (312 giornate).
Provincia di lavoro		2	A	Sigla Provincia di lavoro
Comune di lavoro		4	A	Codice catastale ,
Codice Fiscale lavoratore		64	A	(*)
Categoria		3	A	CD /IAP
Qualifica iscrizione previdenza		3	A	Titolare /Coadiuvante se IAP può essere anche : Socio/ Amministratore della società
Stato del titolare			A	Flag stato titolare = Attivo/Non attivo
Giornate lavorate nel periodo				
Data apertura posiz. contributiva			aaaammgg	Data apertura posizione con quel titolo
Eventuale data chiusura posiz. contributiva			aaaammgg	Data chiusura posizione con quel titolo

Inoltre in un file separato per tutti i lavoratori Agricoli Autonomi presenti nella fornitura saranno forniti i dati anagrafici del lavoratore nella stessa modalità delle altre forniture

DATI ANAGRAFICI LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI

Per ogni lavoratore viene quindi fornito un record unico di informazioni anagrafiche

Informazione	Da	a	lgh	formato	Note
Codice Fiscale Lavoratore	1	64	64	A	(*)
Anno di nascita			4	A	
Provincia di residenza (1)			3	A	Sigla della provincia

Comune di residenza(2)			4	A	Codice catastale
Sesso			1	A	M/F
Stato di nascita			35	A	Ricavato dal codice catastale del codice fiscale
Cittadinanza			1	A	'0' - italiana; '1' - estera (generica); '2' - estera (comunitaria); '3' - estera (extracomunitaria)

b. Tracciati fornitura "lavoratori Parasubordinati "

COLLABORATORI (CO)

Le informazioni dei lavoratori collaboratori iscritti alla gestione separata INPS provengono dai flussi delle denunce mensili UNIMENS.

Analogamente ai dipendenti verranno forniti i dati relativi alle denunce mensili dei collaboratori denunciati dalle imprese definite nell'anagrafica aziende individuata univocamente tramite codice azienda

Informazione	Da	a	lgh	formato	Note
Codice Fiscale lavoratore	1	64	64	A	(*)
Anno competenza			4	A	
Mese competenza			2	A	
Codice Fiscale committente			16	A	contiene il codice fiscale sia fisico che giuridico dell'azienda
Periodo dal			8	aaaammgg	
Periodo al			8	aaaammgg	
Codice attività collaboratore			2	A	Si veda tabella di decodifica Attività
Comune di lavoro			4	A	Codice catastale
Provincia di lavoro			2	A	Sigla Provincia di lavoro
Codice Azienda				A	Codice identificativo dell'azienda in anagrafica unica

Inoltre, in file separato per tutti i lavoratori forniti per almeno un mese, verranno forniti i dati anagrafici del lavoratore nella stessa modalità:

Informazione	Da	a	lgh	formato	Note
Codice Fiscale Lavoratore	1	64	64	A	(*)
Anno di nascita			4	A	
Provincia di residenza ⁽¹⁾			3	A	Sigla della provincia
Comune di residenza ⁽²⁾			4	A	Codice catastale
Sesso			1	A	M/F
Stato di nascita			35	A	Ricavato dal codice catastale del codice fiscale
Cittadinanza			1	A	'0' - italiana; '1' - estera (generica); '2' - estera (comunitaria); '3' - estera (extracomunitaria)

PROFESSIONISTI (PR)

Le informazioni dei lavoratori professionisti iscritti alla gestione separata INPS provengono dai dati dei modelli F24. L'aggiornamento risente quindi della modalità di pagamento di tali moduli (Giugno / Dicembre).

A Giugno il saldo dell'anno precedente ed a Dicembre l'acconto dell'anno futuro , per cui la rilevazione rimane slittata in avanti di un trimestre e cada a cavallo di un anno

Informazione	Da	a	lgh	formato	Note
Codice Fiscale del professionista	1	64	64	A	(*)
Data apertura posizione contributiva			8	aaaammgg	Data primo versamento F24
Anno di nascita			4	A	
Provincia di residenza ⁽¹⁾			3	A	Sigla della provincia
Comune di residenza ⁽²⁾			4	A	Codice catastale
Sesso			1	A	M/F

Stato di nascita			35	A	Ricavato dal codice catastale del codice fiscale
Cittadinanza			1	A	'0' – italiana; '1' – estera (generica); '2' – estera (comunitaria); '3' – estera (extracomunitaria)
classe di reddito				A	1) da 0 a 500 2) 500 a 5000 3) 5000 a 10000 4) 10000 a 25000 5) 25000 a 50000 6) 50000 a 75000 7) 75000
codice attività				A	Attività dichiarata dal professionista
Flag tipologia associata				A	1= socio di studio ssociato 0 = non socio
data inizio rilevazione				aaaammgg	Periodo iniziale di riferimento dati
data fine rilevazione				aaaammgg	Periodo finale di riferimento dati

5. COSTI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI

I costi per la fornitura ad Unioncamere/Infocamere delle elaborazioni aggiuntive indicate nei paragrafi precedenti, determinati in base al sistema di contabilità analitica dell'Istituto, sono quantificati in € 175.348,80 annui, IVA esclusa.

VISURA STORICA SOCIETA' DI CAPITALE

INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI



K8T2TT

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13 CAP 00161
Indirizzo PEC	protocollo@pec.infocamere.it
Telefono	06 442851
Indirizzo Internet	www.infocamere.it
E-Mail	relazioni.esterne@infocamere.it
Numero REA	RM - 804877
Codice fiscale	02313821007
Partita IVA	02313821007
Forma giuridica	societa' consortile per azioni
Data atto di costituzione	13/12/1994
Data iscrizione	02/01/1995
Data ultimo protocollo	18/01/2016
Presidente Consiglio Amministrazione	impresa in fase di aggiornamento CREMONESI GIANCARLO Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	01/01/1995
Attività prevalente	elaborazioni dati
Codice ATECO	63.11.1
Codice NACE	63.11
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	si
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	17.670.000,00
Addetti al 30/09/2015	690
Soci	118
Amministratori	5
Titolari di cariche	10
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	4
Pratiche RI dal 15/02/2015	8
Protocolli aperti	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	si

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	si

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - ...
Fascicolo	si
Statuto	si
Altri atti	134

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote